



COMUNE DI VILLA D'OGNA

PROVINCIA DI BERGAMO

Codice Ente 10245

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Seconda convocazione seduta Pubblica

| | | | |
|----------------------|--------------------|---------------------------|--------------|
| Sigla C.C. | Numero 3 | Data 31-01-2023 | COPIA |
|----------------------|--------------------|---------------------------|--------------|

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - ANNO 2023

L'anno *duemilaventitre* il giorno *trentuno* del mese di *gennaio* alle ore *16:00* in video conferenza, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali; all'appello risultano:

| <i>Presenti / Assenti</i> | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| BELLINI ANGELA | Presente |
| PENDEZZA LUCA GIOVANNI | Presente |
| MOIOLI VERUSKA | Assente |
| FANTONI BRUNO | Presente |
| PASINI EMIL | Presente |
| BONICELLI MARTA | Presente |
| LEGRENZI FIORENZA | Presente in videoconferenza |
| NORIS GABRIELE | Presente |
| MAZZOLENI FRANCESCA | Presente |
| GRITTI DANIELE | Assente |
| BARONCHELLI PAOLO | Presente |

Totale Presenti 9

Totale Assenti 2

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO COMUNALE SAIA LEANDRA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Ricontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il **SINDACO BELLINI ANGELA** assume la presidenza, dichiarata aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

PARERE PREVENTIVO

Il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile dell'Area Contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n, 267, e del TITOLO II del Regolamento dei controlli interni, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per l'adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile
sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Addì, 26-01-2023

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Daniel Cabrini

VISTO il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 09.09.2022 che al Titolo VI disciplina le sedute consiliari in modalità telematica;

DATO ATTO CHE la presente seduta di Consiglio Comunale viene svolta presso il Palazzo Comunale e in videoconferenza;

IL SEGRETARIO, dott.ssa Saia Leandra, presente nella sede comunale, procede a identificare con certezza i partecipanti e si assicura della regolarità dello svolgimento della seduta;

Il Sindaco e il consigliere delegato al bilancio Sig. Fantoni Bruno illustrano i punti all'ordine del giorno dal n. 3 al n. 7 connessi all'approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025;

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.

147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio”;

CONSIDERATO che:

- Il decreto del 13 dicembre 2022 del Ministero dell'Interno che ha differito al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;
- Il comma 775 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 ha ulteriormente differito al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

*«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del **14 ottobre** dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;*

VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 19 , in data 20.04.2007;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 09.03.2022 con la quale si approvavano le aliquote IMU - anno 2022;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 29.04.2022 con la quale si provvedeva a rettificare la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 09.03.2022 approvando le seguenti aliquote IMU anno 2022:

| N.D. | TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI | Aliquote IMU ‰ |
|-------------|---|--|
| 1 | REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni | 10,20 mille |
| 2 | Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 | 6,00 per mille |
| | Detrazione fissa per punto 2 | Euro 200,00 |
| 3 | Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, (art. 1 comma 741 lettera c) n. 6) della legge 27.12.2019 n. 160) | 0,00 |
| 4 | Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale, art. 1 comma 747 lettera c) della legge 27.12.2019 n. 160 | 10,20 per mille ridotta al 50% |
| 5 | Fabbricati categoria D, ad eccezione della categoria D/10 | 10,20 per mille |
| 6 | Aree fabbricabili | 10,20 per mille |
| 7 | Fabbricati rurali ad uso strumentale | 1,00 per mille |
| 8 | Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli | 0,00 (ai sensi dell'art.1 comma 751, della |

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| | immobili non siano in ogni caso locati | legge 160/2019 e s.m.i.) |
| 9 | Terreni agricoli | 0,00 |

RITENUTO di confermare anche per l'anno 2023 le aliquote così come deliberate;

VISTA la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'art. 42 ("Attribuzioni dei Consigli") del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTI gli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 e art. 147 bis, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e del TITOLO II del Regolamento sui Controlli Interni, inserito nel presente atto;

VISTO il parere espresso dall'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);

VISTO l'esito della votazione (espressa per alzata di mano dai consiglieri presenti ad eccezione per i consiglieri in videoconferenza che lo esprimono per appello nominale) che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti: n. 9

Voti favorevoli: n. 7

Voti contrari: n. /

Astenuti: n. 2 (Mazzoleni e Baronchelli)

DELIBERA

1) Di confermare per l'anno 2023 le aliquote così come segue:

| 2) | TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI | Aliquote IMU ‰ |
|----|--|-----------------------|
| 1 | REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni | 10,20 mille |
| 2 | Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità | 6,00 per mille |

| | | |
|---|---|---|
| | pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 | |
| | Detrazione fissa per punto 2 | Euro 200,00 |
| 3 | Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, (art. 1 comma 741 lettera c) n. 6) della legge 27.12.2019 n. 160) | 0,00 |
| 4 | Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale, art. 1 comma 747 lettera c) della legge 27.12.2019 n. 160 | 10,20 per mille ridotta al 50% |
| 5 | Fabbricati categoria D, ad eccezione della categoria D/10 | 10,20 per mille |
| 6 | Aree fabbricabili | 10,20 per mille |
| 7 | Fabbricati rurali ad uso strumentale | 1,00 per mille |
| 8 | Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati | 0,00 (ai sensi dell'art.1 comma 751, della legge 160/2019 e s.m.i.) |
| 9 | Terreni agricoli | 0,00 |

- 3) Di dare atto che le aliquote stabilite dal presente dispositivo hanno effetto dal giorno 1 gennaio 2023 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 3);
- 4) Copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio stabilito dal Ministero.

Successivamente, su proposta del Sindaco,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON separata votazione favorevole unanime espressa da tutti i consiglieri presenti e votanti (per alzata di mano dai consiglieri presenti ad eccezione per i consiglieri in videoconferenza che lo esprimono per appello nominale)

D I C H I A R A

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 stante l'urgenza di dare immediata

attuazione al presente atto, al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti conseguenti.



IL SINDACO
F.to ANGELA BELLINI



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LEANDRA SAIA

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Addì, 31-01-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LEANDRA SAIA



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del T.U. Ordinamento Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Addì, 20-02-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
LEANDRA SAIA

RELATA DI PUBBLICAZIONE: Si certifica che questa deliberazione, è stata affissa in copia all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addì, 10-02-2023

per IL RESPONSABILE DELL'ALBO
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Eugenia Stabilini



Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Eugenia Stabilini



Comune di Villa D'Ogna
Provincia di Bergamo

**PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 2 DI CONSIGLIO COMUNALE PER
L'APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
ANNO 2023**

Il sottoscritto Dott. Riccardo Luigi Tofani, Revisione Unico dei Conti del Comune di Villa d'Ogna (BG), nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 21 ottobre 2022;

RICEVUTA

in data 20 gennaio 2023, tramite posta elettronica e PEC, la proposta di deliberazione in intestazione, con i relativi allegati che qui si richiamano in quanto parte integrante del presente parere;

VISTI

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, entro la data fissata dalle norme statali, per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 193, comma 3 del TUEL, così come novellato dal decreto legislativo n. 126/2014, per cui "Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2", ossia il provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;
- la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

CONSIDERATI

- Il decreto del 13 dicembre 2022 del Ministero dell'Interno che ha differito al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;
- Il comma 775 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 ha ulteriormente differito al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025;

VISTO

- il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 19 , in data 20.04.2007;

RITENUTO

Approvare le aliquote IMU anno 2023 come segue:

| N.D. | TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI | Aliquote IMU ‰ |
|------|---|---------------------------------------|
| 1 | REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni | 10,20 mille |
| 2 | Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 | 6,00 per mille |
| | Detrazione fissa per punto 2 | Euro 200,00 |
| 3 | Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, (art. 1 comma 741 lettera c) n. 6) della legge 27.12.2019 n. 160) | 0,00 |
| 4 | Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale, art. 1 comma 747 lettera c) della legge 27.12.2019 n. 160 | 10,20 per mille ridotta al 50% |
| 5 | Fabbricati categoria D, ad eccezione della categoria D/10 | 10,20 per mille |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | Aree fabbricabili | 10,20 per mille |
| 7 | Fabbricati rurali ad uso strumentale | 1,00 per mille |
| 8 | Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati | 0,00 (ai sensi dell'art.1 comma 751 della legge 160/2019 e s.m.i.) |
| 9 | Terreni agricoli | 0,00 |

CONSIDERATO

Che quanto proposto rispetta la normativa vigente, in particolare sotto il profilo tecnico contabile in conformità alle disposizioni del TU 267/2000 con riferimento all'art. 239, comma 1, lettera b), numero 7

E DUNQUE

esprime parere favorevole alla proposta di determinazione aliquote per l'Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2023

_____, li ____

IL REVISORE UNICO

DOTT. TOFANI RICCARDO LUIGI
Firmato digitalmente